



Allegato 1

Offerta N° 000000 Rev. 0 del gg/mm/aaaa

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO – Regulated Services

1 Definizioni

“TÜV ITALIA SRL”(di seguito TÜV Italia), filiale italiana del Gruppo TÜV SÜD, è ente indipendente di certificazione, collaudo ed ispezione con sede legale, direzione e sede amministrativa in Milano, Viale Fulvio Testi 280/6. È società di diritto italiano.

“**ORGANIZZAZIONE o CLIENTE**”: il soggetto che stipula il contratto con TÜV Italia cui si applicano le presenti condizioni generali.

“**SERVIZI**”: attività prestata da TÜV Italia così come specificata nel Contratto.

“**OFFERTA**”: la proposta formulata da TÜV Italia e comunicata in forma scritta, mediante qualsiasi mezzo idoneo, all'Organizzazione.

“**REGOLAMENTO o REGOLAMENTI**”: il regolamento o i regolamenti applicabili ai Servizi oggetto di Offerta ed in vigore e/o resi disponibili da TÜV Italia. I regolamenti sono parte integrante e sostanziale dell'intero accordo contrattuale, dell'offerta e delle condizioni generali di contratto. Essi sono reperibili in forma cartacea previa richiesta a TÜV Italia ovvero consultando il sito:

<https://www.tuvsud.com/it-it/chi-siamo/documenti-contrattuali>

“**DOCUMENTO NORMATIVO**”: documento (o l'insieme di documenti) che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività rispetto alle quali TÜV Italia compie la sua attività applicabili al Servizio reso da TÜV Italia.

“**CONTRATTO**”: è l'accordo scritto fra le parti formato dalla accettazione formale e per iscritto da parte dell'Organizzazione dell'Offerta, delle “CONDIZIONI GENERALI di Contratto”, dei Regolamenti applicabili in relazione al servizio/i offerto/i nonché di ogni Documento normativo richiamato e/o altrimenti applicabile. Le presenti condizioni generali sono rese disponibili in forma cartacea, anche nella versione inglese, e scaricabili dal sito web:

<https://www.tuvsud.com/it-it/chi-siamo/documenti-contrattuali>

“**CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA**”: si intendono i Regolamenti applicabili a specifici servizi richiamati nell'Offerta e da intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto. Sono disponibili in forma cartacea su richiesta e/o scaricabili dal sito web <https://www.tuvsud.com/it-it/chi-siamo/documenti-contrattuali>.

2 Oggetto

2.1 Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni Generali”) regolano esclusivamente i Servizi offerti da TÜV Italia come definiti nel Contratto. ritenendosi espressamente esclusa ogni prestazione che non sia in esso specificata per iscritto, anche se formante oggetto di trattative verbali.

2.2 Salvo diverso accordo, i Servizi saranno resi in conformità con la legge applicabile al momento dell'entrata in vigore del contratto. TÜV Italia durante l'esecuzione dei Servizi si riserva di apportare, a suo insindacabile giudizio, tutte quelle modifiche ritenute necessarie per una migliore esecuzione del Servizio stesso ovvero imposte da modifiche sopravvenute dei Documenti Normativi di riferimento o dagli Enti di Accreditemento.

2.3 Per i Servizi resi in virtù di accreditamenti, notifiche o autorizzazioni del Gruppo TÜV SÜD, si applicano, per quanto di competenza anche i Regolamenti del Gruppo TÜV SÜD, resi disponibili su richiesta.

2.4 Il contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto di TÜV Italia.

2.5 L'Organizzazione deve fornire tutta la documentazione e le informazioni necessarie e consentire l'accesso a tutte le aree dove vengono svolte attività rilevanti per l'oggetto del contratto.

2.6 L'Organizzazione è responsabile di ogni informazione, indicazione e/o documentazione trasmessa a TÜV Italia.

2.7 L'Organizzazione è responsabile per la mancata collaborazione propria e/o dei suoi ausiliari e/o terzi.

3 Modifiche

3.1 Il Cliente avrà il diritto di richiedere ulteriori Servizi (di seguito denominati “Modifiche”) nell'ambito del presente Contratto che saranno oggetto di discrezionale e insindacabile valutazione di TÜV Italia.

3.2 Tutte le richieste di modifica dovranno essere in forma scritta e dovranno definire chiaramente la modifica oggetto della richiesta. La mancata accettazione da parte di TÜV Italia della Modifica non potrà in alcun modo inficiare la validità del rapporto contrattuale.

3.3 Nessuna Modifica potrà essere eseguita fino a quando le parti non avranno raggiunto un accordo riguardante l'entità della Modifica ed il compenso.

4 Termini e Condizioni

4.1 TÜV Italia e l'Organizzazione si impegnano all'osservanza di quanto stabilito nel Contratto, nei singoli Regolamenti e nelle revisioni periodiche degli stessi a disposizione dell'Organizzazione secondo le modalità previste da TÜV Italia.

4.2 Nel caso in cui nell'Offerta siano indicati termini di esecuzione dei Servizi richiesti e/o consegna dei documenti contrattualmente previsti, essi sono da intendersi come indicativi e non vincolanti per TÜV Italia, salvo non sia espressamente concordato e previsto per iscritto un termine essenziale.

4.3 Il mancato o ritardato rilascio dei documenti contrattualmente previsti imputabili all'Organizzazione non potrà legittimare alcuna rivendicazione della stessa nei confronti di TÜV Italia.

4.4 All'atto del completamento con esito positivo del Servizio, TÜV Italia rilascerà al Cliente i documenti contrattualmente previsti. La garanzia di TÜV Italia copre solo i Servizi esplicitamente commissionati ai sensi dell'art.2. Qualora applicabile, la garanzia relativa al corretto stato e funzionamento complessivo degli impianti ai quali appartengono le parti ispezionate o testate è pertanto esclusa. In particolare, TÜV Italia non si assume alcuna responsabilità per la progettazione, i materiali e la costruzione degli impianti esaminati a meno che tali questioni non siano state esplicitamente incluse nel contratto. Anche in quest'ultimo caso, la garanzia e la responsabilità legale del fabbricante non è limitata né assunta da TÜV Italia.

5 Corrispettivo

5.1 Il corrispettivo dovuto dall'Organizzazione per i Servizi è stabilito in Contratto.

5.2 TÜV Italia si riserva la facoltà di riesaminare e modificare le proprie tariffe con cadenza annuale anche in ragione dell'eventuale aumento dei costi per il Servizio richiesto. In tal caso, qualora l'Organizzazione non approvi per iscritto tali aumenti dei costi, TÜV Italia avrà facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto mediante comunicazione scritta senza oneri a proprio carico.

5.3 Oltre al corrispettivo previsto nel Contratto saranno a carico dell'Organizzazione tutte le spese ed i costi direttamente sostenuti per svolgere le attività previste dal Contratto.

5.4 Oltre al corrispettivo previsto nel Contratto saranno a carico dell'Organizzazione tutte le spese ed i costi derivanti da inesattezze, manchevolezze e/o mancata collaborazione da parte dell'Organizzazione dei suoi ausiliari o di terzi.

5.5 Gli importi sono da intendersi al netto dell'imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

6 Pagamento

6.1 Le fatture riporteranno analiticamente le descrizioni dei Servizi previsti dal Contratto ed ogni eventuale spesa e/o costo sostenuto.

6.2 Il termine e le modalità di pagamento delle fatture sono espressamente previsti dal Contratto. Possono essere richiesti pagamenti anticipati e/o possono essere emesse fatture parziali relative ai Servizi già resi. Non è necessario indicare come tali le fatture parziali. La ricezione di una fattura non significa che l'ordine sia stato completamente fatturato da TÜV Italia.

6.3 In caso di ritardato o mancato pagamento della/e fattura/e alle scadenze convenute, TÜV Italia, fatta salva la facoltà di cui ai successivi punti 17.1 (risoluzione del contratto) e 17.2 (sospensione dell'attività), applicherà gli interessi e le spese ai sensi del D. Lgs 9.11.2012 n. 192.

6.4 Il pagamento delle fatture sarà comunque dovuto dall'Organizzazione anche in caso di mancata emissione del certificato, dell'attestazione o del rapporto finale di verifica e/o collaudo, per assenza dei requisiti di conformità.

6.5 Ove, per qualsiasi motivo, l'Organizzazione non dovesse dar corso al Contratto dopo la sua conferma ovvero dovesse recedere anticipatamente, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare a titolo di penale un importo pari al valore residuo del Contratto attualizzato al tempo del recesso sulla base dell'aumento del costo della vita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativo ai servizi già erogati e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

6.6 Nel caso l'Organizzazione disdica un'attività programmata nell'arco dei 20 giorni lavorativi precedenti la data già concordata, TÜV Italia si riserva la facoltà di addebitare l'intero importo dell'attività programmata.

6.7 Nel caso in cui la prestazione ricada tra quelle regolate dall'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e sue s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari), TÜV Italia si impegna ad applicare e a far applicare a tutti i soggetti destinatari quanto previsto dalla citata normativa nel rispetto di quanto stabilito dai capitolati di fornitura e degli eventuali accordi contrattuali ulteriori.

7 Responsabilità

7.1 La responsabilità di TÜV Italia in ordine al Servizio è regolata dalle prescrizioni contenute nei Regolamenti e/o Documenti normativi applicabili.

7.2 TÜV Italia non risponde per difetti di prodotto, irregolare funzionamento di parti e/o impianti, attrezzature e quant'altro di proprietà dell'Organizzazione che rientri nell'oggetto dei Servizi, e/o per difetti di processi e servizi forniti dall'Organizzazione a terzi.

7.3 Laddove non diversamente richiesto dal Documento normativo di riferimento, l'attività condotta da TÜV Italia avviene attraverso il metodo del campionamento.

7.4 Le certificazioni o attestazioni o rapporti rilasciati da TÜV Italia non esimono l'Organizzazione al rispetto degli obblighi di legge sui prodotti, processi e servizi forniti e degli obblighi contrattuali verso i propri clienti. L'Organizzazione si impegna ad effettuare costantemente controlli interni e verifiche atte a monitorare e mantenere qualità e sicurezza dei propri processi, servizi e prodotti, tenendo indenne TÜV Italia da qualsiasi pretesa risarcitoria di terzi.

7.5 TÜV Italia non risponde, salvo il caso di dolo o colpa grave dei propri dipendenti o collaboratori, in relazione al Servizio reso:

a) per danni o perdite subiti dall'Organizzazione o da terzi causati durante lo svolgimento delle attività di valutazione, certificazione o di altri servizi;

b) qualora non dovesse essere in grado di adempiere ai propri impegni a causa di eventi e circostanze imprevedibili e/o inevitabili;

c) qualora i certificati e/o i rapporti di prova non venissero riconosciuti da terzi come validi. Resta fermo in tale caso l'impegno di TÜV Italia a sostenere e porre in essere ogni opportuna attività legata al riconoscimento delle certificazioni rilasciate.

7.6 In caso di semplice negligenza, nel rispetto di un più indulgente standard di responsabilità previsto dalla legge (ad es. cura applicata nei propri affari), TÜV Italia sarà responsabile solo (i) per i danni derivanti da un danno alla vita, al corpo o alla salute, (ii) per danni derivanti da una violazione non insignificante di un dovere contrattuale sostanziale (un obbligo il cui adempimento consente la corretta esecuzione del contratto in primo luogo e sul cui adempimento l'altra parte del contratto di solito si basa e può contare); in quest'ultimo caso la responsabilità di TÜV Italia è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico al momento della stipula del contratto.

7.7 TÜV Italia sarà mantenuta indenne e sollevata, anche nei confronti di terzi, per qualsiasi danno – diretto o indiretto – causato da forza lavoro dell'Organizzazione o da terzi suoi ausiliari, da irregolare funzionamento di attrezzature, impianti, macchinari dell'Organizzazione o comunque per qualunque fatto imputabile all'Organizzazione medesima.

7.8 TÜV Italia sarà responsabile di eventuali danni diretti risentiti dall'Organizzazione qualora intervenga una pronuncia definitiva, inappellabile o lodo arbitrale, che accerti che i danni siano conseguenza diretta della condotta dolosa o gravemente colposa di TÜV Italia posta in essere nell'esecuzione dei Servizi, esclusi eventuali danni indiretti e/o consequenziali. La responsabilità di TÜV Italia sarà comunque limitata al valore del singolo contratto. La limitazione di responsabilità ai sensi del paragrafo che precede si applica anche alle violazioni dei doveri da parte o a beneficio di persone per colpa delle quali TÜV Italia è responsabile ai sensi delle disposizioni di legge e di qualsiasi responsabilità personale di organi esecutivi, esperti e altri dipendenti di TÜV Italia.

8 Forza maggiore

8.1 Nel caso in cui una delle parti non sia in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dell'altra parte in tutto o in parte o non in modo tempestivo a causa di un evento straordinario e imprevedibile al di fuori del controllo di tale parte (evento di forza maggiore), l'obbligazione della parte che subisce l'evento di forza maggiore sarà sospesa per tutta la durata dell'evento e sino a quando le conseguenze del medesimo persistono; qualsiasi pretesa dell'altra parte durante tale periodo sarà rinunciata. Qualsiasi reclamo e/o richiesta di risarcimento danni non potrà essere avanzata per l'intera durata dell'evento di forza maggiore.

8.2 La parte che invoca la forza maggiore è tuttavia tenuta ad informare immediatamente l'altra parte senza ritardo ed in forma scritta dell'evento, precisando le prestazioni sospese e la probabile durata della sospensione. Allo stesso modo sarà necessaria una ulteriore comunicazione per iscritto se, osservando l'ordinaria diligenza, la parte che invoca la forza maggiore riconosce, rispetto alle prestazioni sospese, che la probabile durata della sospensione così come comunicata possa perdurare per un periodo significativo. Se l'evento di forza maggiore perdura per oltre sei mesi dalla prima



Italia

Allegato 1

Offerta N° 000000 Rev. 0 del gg/mm/aaaa

comunicazione della parte che lo invoca, entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso è sostituito da un diritto di risoluzione per gli obblighi continuativi in conformità alle previsioni di cui all'art. 1373 codice civile. La sospensione di un obbligo di pagamento - tranne nei casi previsti dalla legge - non può essere basata sulla forza maggiore, pertanto trova applicazione la previsione di cui all'art.1221 codice civile (Effetti della mora sul rischio).

9 Controllo delle esportazioni ed embargo

9.1 TÜV Italia non ha l'obbligo di fornire servizi nei termini convenuti nella misura in cui e per tutto il tempo in cui tale prestazione di servizi comporterebbe violazioni del controllo delle esportazioni e restrizioni all'embargo. In tal caso, TÜV Italia si impegna a informare il cliente senza indebito ritardo in forma scritta circa il fatto che i servizi non possono essere forniti (impedimento alla prestazione).

9.2 Nel caso in cui a TÜV Italia sia impedito di fornire tempestivamente i Servizi, è necessario ottenere i permessi, le licenze o altre procedure ufficiali imposte dalle restrizioni sotto il controllo delle esportazioni e dalla legge sull'embargo, i termini di consegna e di completamento concordati da TÜV Italia e dall'Organizzazione con effetto vincolante sono adeguatamente prorogati in funzione della durata del ritardo causato. In tal caso, TÜV Italia si impegna a informare il cliente senza indebito ritardo in forma scritta circa il ritardo.

9.3 Qualora l'impedimento all'esecuzione ai sensi della Sezione 9.1 o il ritardo ai sensi della Sezione 9.2 duri più di sei mesi oltre la data di notifica iniziale all'Organizzazione da parte di TÜV Italia, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso di contratti per l'esecuzione di obbligazioni continue, ciascuna delle parti ha invece il diritto di risolvere il contratto. Il cliente non può far valere ulteriori pretese in base alle Sezioni 9.1 e 9.2, incluse, a titolo esemplificativo, le richieste di risarcimento danni.

9.4 L'Organizzazione ha l'obbligo di rispettare le restrizioni in materia di controllo delle esportazioni e di embargo, a seconda dei casi e in vigore al momento, quando si avvale o si trasferisce i Servizi forniti da TÜV Italia. L'Organizzazione ha l'obbligo di ottenere eventuali permessi o licenze che possono essere richiesti ed ottenuti dalle autorità competenti, se e dove necessario. In caso di violazione del controllo delle esportazioni e delle restrizioni di embargo da parte dell'Organizzazione, TÜV Italia ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso di contratti per l'esecuzione di obbligazioni continue, TÜV Italia ha il diritto invece di risolvere il contratto.

9.5 Nella misura richiesta, l'Organizzazione ha l'obbligo di fornire a TÜV Italia, senza indebito ritardo, tutte le informazioni sull'uso previsto, il destinatario finale e l'uso finale dei servizi forniti da TÜV Italia, inclusi, senza limitazione, l'obbligo di rilasciare o fornire i cosiddetti certificati degli utenti finali (EUC).

9.6 L'Organizzazione si impegna a risarcire TÜV Italia contro qualsiasi pretesa che possa essere fatta valere contro TÜV Italia da parte di autorità o altri terzi a causa di violazioni intenzionali o negligenti del controllo delle esportazioni e restrizioni di embargo da parte del cliente e si impegna a risarcire TÜV Italia per e contro tutte le perdite subite; danni subiti e le spese sostenute.

10 Facoltà di utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento dei Servizi, TÜV Italia potrà avvalersi sia di personale dipendente sia di soggetti esterni che operano per suo conto.

11 Tutela privacy e riservatezza

11.1 L'Organizzazione prende atto ed espressamente accetta (i) che la raccolta ed il trattamento dei propri dati da parte di TÜV Italia sia effettuato per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Contratto od alla sua esecuzione, per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie e, in ogni caso, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito "GDPR") ed all'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR che l'Organizzazione dichiara di avere visionato disponibile sul sito TÜV Italia (<https://www.tuvsud.com/it-it/informativa-privacy>) ovvero mediante trasmissione unitamente alla offerta commerciale ed alle presenti condizioni generali; (ii) che i propri dati possano essere conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR e che tali dati non saranno divulgati all'esterno se non nei casi in cui ciò sarà necessario in esecuzione di un obbligo di legge (informazioni dettagliate in ordine ai diritti dell'Organizzazione sono disponibili sul sito <https://www.tuvsud.com/it-it/informativa-privacy>); (iii) che il titolare del trattamento dei propri dati personali è TÜV Italia Srl; (iv) che il GDPR conferisce all'Organizzazione il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela.

11.2 L'Organizzazione dichiara e garantisce che tutte le informazioni che vengono comunicate o delle quali TÜV Italia verrà comunque a conoscenza durante l'esecuzione del servizio, sono a quest'ultima comunicabili; pertanto, in caso di contestazione o azione di un terzo, l'Organizzazione stessa terrà TÜV Italia manlevata e indenne da conseguenze pregiudizievoli.

11.3 TÜV Italia potrà, in accordo con quanto previsto dalle normative tecniche e dai regolamenti applicabili, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 comunicare a terzi su richiesta o diffondere informazioni mediante la compilazione di registri direttamente consultabili sul sito web, in merito alla certificazione, verifica o attestazione di un determinato prodotto/processo/impianto da parte di TÜV Italia medesima o se quest'ultima abbia rilasciato un certificato di conformità relativo a sistema di gestione di un'azienda o abbia rilasciato un'attestazione di uno specifico servizio previsto in Contratto.

11.4 Salvo gli obblighi di legge e le disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica e, ad eccezione di quelle già di "dominio pubblico", TÜV Italia assicura che le informazioni tecniche, metodi di produzione, analisi commerciale, calcoli, disegni, e altre informazioni considerate riservate acquisite durante le attività connesse ai servizi forniti, siano trattate in maniera riservata e pertanto utilizzate soltanto ai fini dell'esecuzione del contratto.

11.5 Le sopra citate restrizioni, comunque non si applicheranno a TÜV Italia, riguardo a qualsiasi informazione che sia o diventi di pubblico dominio.

11.6 Al fine di garantire la riservatezza, il personale di TÜV Italia coinvolto nelle attività di cui sopra potrà sottoscrivere o proporre la sottoscrizione di un impegno formale alla riservatezza.

11.7 L'obbligazione contenuta nel presente articolo rimarrà pienamente valida durante la vigenza del contratto e per un periodo di almeno 24 mesi successivi la data della sua conclusione salvo diversamente disposto nell'impegno di riservatezza.

11.8 L'Organizzazione presta il proprio consenso alla comunicazione dei dati da TÜV Italia per analogo trattamento ad altre società del Gruppo TÜV SÜD.

11.9 L'Organizzazione si farà carico di informare il proprio personale e/o terzi eventuali, incluse eventuali società ad essa collegate presso le quali TÜV Italia svolgerà i servizi offerti all'Organizzazione, in merito al trattamento dei dati personali da TÜV Italia effettuato ed oggetto dell'informativa suddetta.

12 Tutela della Salute e Sicurezza

12.1 L'Organizzazione è tenuta a fornire a TÜV Italia le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui TÜV Italia e i suoi collaboratori svolgeranno le attività di cui al Contratto, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Inoltre l'Organizzazione si impegna a coordinarsi ed a cooperare con TÜV Italia ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui al D.lgs 81/08.

12.2 L'Organizzazione sarà responsabile anche nei confronti del personale TÜV Italia per la violazione di quanto disciplinato dal presente articolo.

13 Codice Etico e D.lgs 231/01

TÜV Italia, sensibile all'esigenza di garantire nello svolgimento delle proprie attività un approccio etico, basato su chiari principi di correttezza, trasparenza e imparzialità, ha attuato in linea con le proprie politiche aziendali, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel rispetto della normativa.

TÜV Italia ha predisposto il proprio Codice Etico, disponibile sul sito <https://www.tuvsud.com/it-it/chi-siamo/codice-etico>, parte integrante delle presenti condizioni generali, che l'Organizzazione si impegna a rispettare.

14 Diritto di proprietà

I diritti di proprietà delle perizie e/o rapporti, risultati di esami calcoli nonché di tutta la documentazione tecnica, redatti da TÜV Italia, restano di quest'ultima. L'Organizzazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha facoltà di utilizzare la sopra citata documentazione solo per lo scopo per cui questa è stata emessa.

15 Uso del marchio

15.1 Fatto salvo quanto specificamente previsto nei Regolamenti, l'uso del marchio TÜV SÜD da parte dell'Organizzazione è consentito esclusivamente dietro esplicita autorizzazione scritta e con riferimento esclusivo ai servizi prestati, oggetto di Contratto ed a cui attengono i certificati rilasciati da TÜV Italia.

15.2 La facoltà di utilizzare il marchio TÜV SÜD non può essere in alcun modo trasferita a terzi da parte dell'Organizzazione.

15.3 L'Organizzazione può fare uso del marchio solo nel periodo di validità delle certificazioni di conformità rilasciate da TÜV Italia.

15.4 Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nel Contratto l'Organizzazione dovrà corrispondere una penale di Euro 500.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

16 Uso del certificato/attestazione/rapporto

16.1 L'Organizzazione si impegna ad utilizzare il certificato di conformità, l'attestazione o il rapporto emesso da TÜV Italia in conformità ai parametri in esso riportati ed in accordo alle prescrizioni, termini e modalità contenute nei Regolamenti TÜV Italia applicabili al caso specifico.

16.2 La correttezza di impiego del certificato/attestazione/rapporto e più in generale la correttezza dei riferimenti normativi per la certificazione o altro servizio, sono tenute sotto controllo da TÜV Italia in maniera costante, in particolare mediante continua sorveglianza del mercato e tramite i propri ispettori in occasione delle visite periodiche o non programmate.

16.3 Per ogni violazione delle regole in materia di uso del certificato/attestazione/rapporto contenute nel Contratto, o in caso di uso abusivo, l'Organizzazione dovrà corrispondere una penale di Euro 500.000,00, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

17 Risoluzione espressa e sospensione dell'esecuzione

17.1 TÜV Italia avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile inviando al cliente una comunicazione scritta con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata r.r. o posta certificata nei seguenti casi:

- l'Organizzazione sia inadempiente agli obblighi contrattuali da essa assunti di cui agli artt 2.4 (divieto di cessione del contratto), 11 (Tutela salute e Sicurezza), 13 (Codice Etico), 15 (Uso del marchio) e 16 (Uso del certificato/attestazione/rapporto) delle presenti Condizioni Generali
- l'Organizzazione subisca qualsivoglia procedura concorsuale a titolo esemplificativo sia posta in liquidazione, cessi l'attività, sia ammessa al concordato, sia giudiziale che stragiudiziale, sia dichiarata fallita.
- l'Organizzazione sia in ritardo per un periodo superiore a 15 giorni nel pagamento delle somme dovute (art. 6).

L'Organizzazione dovrà inoltre versare immediatamente gli importi di cui alle fatture emesse, ferma restando la facoltà di TÜV Italia di addebitare a titolo di penale un importo pari al valore residuo del Contratto attualizzato al tempo del recesso sulla base dell'aumento del costo della vita (indice Istat) dei prezzi al consumo maggiorato di 3 punti, oltre il costo relativo ai servizi già erogati e salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

17.2 TÜV Italia avrà comunque il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto e/o di modificare le condizioni di pagamento dello stesso per le fatture ancora da emettere nei seguenti casi:

- l'Organizzazione sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute (art. 6) di un periodo superiore ai 15 giorni;
- l'Organizzazione non informi tempestivamente TÜV Italia riguardo azioni, a qualunque titolo, dell'Autorità Pubblica, e/o procedimenti legali/giudiziari e/o penali in corso, incidenti o infortuni gravi che riguardino il sistema di gestione/prodotto/servizio/processo/impianto oggetto dei servizi erogati da TÜV Italia;
- l'Organizzazione violi le disposizioni contenute nell'art. 12 (Tutela della Salute e Sicurezza)
- l'Organizzazione sia soggetta a procedura concorsuale o versi in stato di insolvenza o proponga istanza per l'ammissione a concordato.

18 Sospensione e ritiro del certificato

18.1 Salvo quanto previsto nei Regolamenti e/o Documenti normativi, TÜV Italia avrà il diritto di sospendere il certificato già rilasciato inviando al cliente una comunicazione scritta mediante raccomandata r.r. o posta certificata nei seguenti casi:

- l'Organizzazione sia in ritardo nel pagamento delle somme dovute (art. 6) di un periodo superiore ai 15 giorni in conformità all'art. 15 che precede;
- l'Organizzazione non informi tempestivamente TÜV Italia riguardo azioni, a qualunque titolo, dell'Autorità Pubblica, e/o procedimenti legali in corso, incidenti o infortuni gravi;
- l'Organizzazione modifichi in modo sostanziale il proprio sistema di gestione, i parametri comunicati ed oggetto di certificazione/attestazione/rapporto senza informarne TÜV Italia.

18.2 TÜV Italia può procedere al ritiro del certificato qualora l'Organizzazione non abbia soddisfatto le condizioni poste da TÜV Italia per riattivare la certificazione entro il termine indicato nella comunicazione di sospensione.

18.3 Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nei Regolamenti (sospensione attività, sospensione/ritiro/annullamento certificato).



Italia

Allegato 1

Offerta N° 000000 Rev. 0 del gg/mm/aaaa

19 Foro competente

Il Contratto e le Condizioni Generali devono essere considerati ed interpretati solamente secondo la legge della Repubblica Italiana. Il testo in italiano prevale rispetto alla versione in inglese e/o altre lingue resa disponibile. Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto e delle presenti condizioni generali, sarà di esclusiva competenza del foro di Milano, anche se il contratto è perfezionato o eseguibile altrove.

20 Disposizioni finali

20.1 Le presenti Condizioni Generali potranno subire le modificazioni rese necessarie da successive disposizioni di legge e/o regolamenti. Nessuna modifica avrà effetto in mancanza di approvazione per iscritto delle parti. Eventuali ritardi od omissioni di una delle parti nel far valere un diritto o nell'esercitare una facoltà non potrà essere interpretato quale rinuncia al potere di farlo valere o di esercitarlo in qualsiasi momento successivo.

20.2 La nullità e/o invalidità e/o inefficacia di condizioni o clausole o parte di esse, contenute nelle presenti Condizioni Generali e/o nei Regolamenti e/o nei Documenti normativi non comporta l'invalidità e/nullità e/o inefficacia delle altre clausole o condizioni. Le condizioni o clausole o parte delle medesime nulle e/o invalide e/o inefficaci saranno automaticamente sostituite da condizioni o clausole valide ed efficaci tenuto conto dello scopo e volontà delle parti.

20.3 L'Organizzazione si impegna ad indicare, già in sede di accettazione offerta, l'indirizzo di posta ordinaria e quello di posta elettronica certificata, il numero di telefono e fax ed il nominativo della persona di riferimento a cui TÜV Italia invierà tutte le comunicazioni e documenti ufficiali, con pieno valore ed effetto di legge e di contratto. L'intervenuto cambiamento di detti dati non sarà opponibile se non risulterà tempestivamente comunicato a TÜV Italia per iscritto.